

bozza

**CONVENZIONE
TRA L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI
CREMONA E MANTOVA E LA PROVINCIA DI MANTOVA PER L'ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA
DELL'AGENZIA**

PREMESSO:

- Che in esecuzione di quanto disposto dalla L.R. n.6/2012 e dalla L.R. n.19/2015, con decreto 22/07/2015 n.194 dell'Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, è stata costituita l'Agenzia per il trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova,
- Che l'Agenzia è configurata quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza;
- Che gli enti locali associati per il territorio di Cremona e Mantova sono: il Comune di Cremona, il Comune di Mantova, la Provincia di Cremona, la Provincia di Mantova e la Regione Lombardia;
- Che l'art.7 c.3 della citata L.R. n.6/2012 prevede che l'Agenzia sia costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti aderenti e con oneri a carico del sistema;
- che l'Assemblea dell'Agenzia, in attesa della piena operatività della stessa, ha convenuto che l'Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività tecnico amministrative, si avvalga a titolo gratuito del supporto delle strutture messe a disposizione dagli enti aderenti secondo le rispettive disponibilità e che pertanto in nella prima fase di start-up dell'Agenzia venga richiesta a tutti gli Enti aderenti una attiva collaborazione, affinché il processo di costituzione del nuovo ente sia perfezionato in tutti gli aspetti gestionali, amministrativi, logistici e organizzativi;
- che tra l'Agenzia e gli Enti Locali associati è in corso di sottoscrizione apposito Protocollo al fine di definire le modalità di partecipazione al finanziamento e al funzionamento dell'Agenzia, determinando gli apporti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali da parte dei singoli Enti aderenti;
- che il citato protocollo prevede espressamente che *"...gli uffici degli Enti aderenti forniscono altresì, ove necessario, supporto e consulenza alle strutture ed agli organi dell'Agenzia; a tal fine l'Agenzia potrà avvalersi, per specifiche attività di propria competenza, delle professionalità interne, previo accordo fra le rispettive Direzioni"*.

CONSIDERATO:

- che l'Agenzia, per garantire il proprio ottimale funzionamento, dovrà provvedere ad affidamenti servizi e forniture nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- che la Provincia di Mantova dispone di esperienza, professionalità ed organizzazione qualificate, in grado di far fronte alle procedure di gara relative all'affidamento di servizi e forniture ed ai numerosi adempimenti normativi connessi,
- Che la Provincia di Mantova espleta già funzioni di Stazione Appaltante per conto di numerosi Comuni e di altri enti;
- che in ragione della complessità delle procedure relative ai suddetti affidamenti ed in considerazione di quanto previsto dal citato Protocollo, l'Agenzia intende avvalersi della collaborazione della Provincia di Mantova, da attuarsi o sotto forma di espletamento di vere e

proprie funzioni di stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia o sotto forma di sola consulenza amministrativa specifica, secondo valutazioni che verranno effettuate dall'Agenzia stessa;

- Che la presente Convenzione, nel contempo, lascia alla Agenzia il pieno controllo in tutte le fasi di affidamento delle commesse pubbliche, svolgendo la Provincia di Mantova le attività e i compiti, secondo la gradualità che la Agenzia stessa indicherà, in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici;
- Che l'Agenzia individuerà di volta in volta, in base alle proprie esigenze e specificità, se affidare o meno alla Provincia tali attività e funzioni;

VISTE la Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Mantova n. ___ del _____ e la deliberazione del C.d.A dell'Agenzia n... del 2016 con cui è stato approvato lo schema della presente Convenzione che disciplina le modalità di affidamento da parte dell'Agenzia alla Provincia di Mantova delle funzioni e attività inerenti all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza dell'Agenzia;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Tra

la Provincia di Mantova (in seguito Provincia) nella persona del _____, domiciliato per la carica presso la sede provinciale di Mantova, Via P. Amedeo 32, in forza di D.G.P. n. _____ del _____;

e

l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova (in seguito Agenzia), nella persona del suo Direttore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in Mantova – via Principe Amedeo, 30, in forza di deliberazione del C.d.A n. 8 del 15 marzo 2016;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

La presente Convenzione ha lo scopo di formalizzare le modalità di collaborazione tra la Provincia di Mantova e l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova per gli affidamenti relativi ai settori dei beni e servizi pubblici di competenza dell'Agenzia.

In particolare, con riferimento alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi di competenza dell'Agenzia, si intendono affidare alla Provincia di Mantova i seguenti compiti:

- a) il servizio di consulenza per gli adempimenti previsti a carico dell'Agenzia preordinati all'affidamento di appalti pubblici nel settore dei beni e servizi.
- b) La cura della gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto dell'Agenzia, dalla predisposizione del bando, ivi compresa la procedura per l'assegnazione del CIG e del CUP, la pubblicazione dei bandi gara sulla Gazzette Ufficiali Europea e Nazionale, fino alla predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicazione e pubblicazione esito di gara, predisposizione del contratto d'appalto e determinazione delle relative spese di stipula, comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici e predisposizione di eventuali atti autorizzativi di sub-appalti;
- c) L'eventuale utilizzo dei sistemi informatici di negoziazione ovvero dei sistemi posti in essere dalla CONSIP S.p.A. o da organismi pubblici ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., qualora non utilizzati direttamente dall'Agenzia.

Nell'espletamento di tali attività la Provincia di Mantova, sia che agisca in qualità di stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia, sia che presti attività di consulenza, opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigenti in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.

Le parti si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione istituzionale in funzione di una migliore gestione delle risorse pubbliche di cui le stesse sono garanti, ponendo in essere, con sollecitudine ed efficacia, tutte le attività necessarie a norma delle leggi vigenti, ancorché non previste dalla presente Convenzione, al fine di conseguire l'obiettivo prefissato.

L'Agenzia può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della Provincia anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui all'oggetto quali ad es: la possibilità di associarsi a gare che vengono espletate dalla Provincia relative a servizi o forniture di interesse dell'Agenzia.

ART. 2

COMPITI DELL'AGENZIA

L'Agenzia, a suo insindacabile giudizio, può avvalersi della Provincia:

- affidandole compiti di consulenza giuridico/amministrativa per la gestione delle varie fasi procedurali inerenti l'affidamento di beni e servizi, rispetto ai quali l'Agenzia rimarrà ente committente e stazione appaltante;
- delegandole le funzioni di stazione appaltante per le procedure di affidamento di beni e servizi, che verranno espletate dalla Provincia in nome e per conto dell'Agenzia e rispetto alle quali l'Agenzia rimarrà ente committente

Qualora alla Provincia vengano delegate le funzioni di stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia, quest'ultima si obbliga a:

- a) garantire la completa copertura finanziaria di tutti gli affidamenti per i quali verrà istruita la procedura d'affidamento, quali a titolo indicativo, le spese di pubblicità, il contributo all'ANAC, ecc.;
- b) a fornire alla Provincia tutta la necessaria collaborazione del personale che all'interno dell'Agenzia è incaricato di seguire, sia gli aspetti amministrativi, che gli aspetti tecnici delle procedure delegate alla Provincia ed in particolare ad individuare un responsabile che dovrà collaborare con gli uffici della Provincia durante le fasi di definizione delle scelte procedurali dei singoli affidamenti, fornendo tutto il supporto, nonché tutta la documentazione e tutte le informazioni che si renderanno necessarie;
- c) fornire tempestivamente alla Provincia tutta la documentazione preliminare e le informazioni necessarie in ordine all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché tutte le autorizzazioni di legge in proprio possesso;
- d) adottare i necessari atti di impegno dei quali fornire adeguata documentazione alla Provincia onde consentirle l'avvio delle procedure di affidamento;
- e) trasmettere alla Provincia tutti gli atti prodromici alla gara secondo l'ordine di seguito riportato:
 - atto/delibera a contrarre contenente tutti i dati e riferimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
 - scheda propedeutica d'appalto predisposta dalla Provincia, completa di tutte le informazioni in essa previste;
 - capitolato speciale per appalti di servizi e forniture;
 - nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione degli elementi utili a definire con la Provincia i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta

tecnica e relativi pesi, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica;

- nel caso di procedure con verifica dell'anomalia dell'offerta, indicazione degli elementi utili per la valutazione della stessa ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- f) erogare, direttamente i pagamenti alle ditte affidatarie, nonché sostenere tutti gli oneri economici necessari e le spese derivanti dalle procedure di gara, dalla sottoscrizione dei contratti di appalto e dall'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, come meglio precisato nel successivo articolo 3;
- g) resistere o meno in giudizio nel caso in cui gli atti o provvedimenti adottati dalla Provincia in nome e per conto dell'Agenzia siano oggetto di impugnazione nelle competenti sedi giurisdizionali, accollandosene i relativi costi; in ogni caso i competenti uffici della Provincia forniranno, unitamente al Servizio Legale della Provincia, tutto il supporto e la collaborazione necessari.

ART. 3

COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia di Mantova si impegna e si obbliga ad improntare la sua azione, nella gestione delle procedure di gara, ai principi di imparzialità, economicità ed efficienza, nonché al rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici;

Qualora alla Provincia vengano affidati compiti di consulenza giuridico/amministrativa rispetto alle procedure di affidamento di beni e servizi, tale consulenza verrà resa con riferimento a tutte le fasi dei procedimenti di affidamento, su precisa richiesta dell'Agenzia ed in sinergia con gli uffici della stessa.

Qualora alla Provincia vengano delegate le funzioni di stazione appaltante, la Provincia provvederà: a porre in essere, tramite le proprie strutture, le seguenti attività procedurali in nome e per conto dell'Agenzia:

- attività di supporto e consulenza giuridico-amministrativa nella stesura dei Capitolati di gara predisposti dall'Agenzia;
- predisposizione e pubblicazione dei Bandi e Disciplinari di gara;
- in caso di procedure negoziate: supporto all'Agenzia in merito alla scelta della procedura con cui individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, predisposizione Lettere di invito e inoltro degli inviti a presentare offerta;
- attività di informazione e supporto giuridico-amministrativo alle ditte che intendono partecipare agli affidamenti;
- espletamento delle procedure di affidamento e verbalizzazione delle operazioni di gara;
- verifica della documentazione delle ditte partecipanti;
- verifica dei requisiti dichiarati in gara dalla ditta aggiudicataria;
- predisposizione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- comunicazione e pubblicazione esito di gara;
- predisposizione contratto d'appalto;
- comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici - sezione della Regione Lombardia;
- predisposizione eventuali atti autorizzativi di subappalti;

La Provincia si impegna inoltre:

- h) a prestare assistenza per le acquisizioni di beni e servizi che l'Agenzia può reperire anche attraverso l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. nonché dalla centrale di Committenza Regionale di riferimento.
- i) a comunicare all'Agenzia la data di celebrazione delle gare affinché la stessa, ove lo riterrà opportuno, possa presenziare alle operazioni di gara tramite un proprio referente individuato per ciascun affidamento; qualora le gare vengano aggiudicate con il criterio del prezzo più basso il referente individuato dall'Agenzia può prendere parte al Seggio di gara in qualità di testimone.
- j) a tenere informata l'Agenzia sulle fasi di svolgimento delle procedure d'affidamento e a trasmettere alla stessa le bozze di contratto, predisposte dall'Ufficio competente della Provincia, la cui stipula avverrà a cura e spese dell'Agenzia;
- k) ad assumersi, nei confronti dell'Agenzia, la responsabilità della regolarità giuridica degli atti e procedimenti assunti in nome e per conto della stessa. Tale responsabilità non sussiste qualora eventuali errori commessi siano da imputarsi ad errori o comunque ad omissioni o imprecisioni compiute da parte del personale o dei tecnici incaricati dall'Agenzia.

I compiti sopra individuati verranno svolti, per quanto di rispettiva competenza, dal Servizio Appalti e Contratti e dal Servizio Provveditorato della Provincia di Mantova sotto il coordinamento del Dirigente competente, il quale provvederà ad individuare all'interno della propria struttura gli incaricati per l'espletamento delle varie fasi procedurali.

In particolare, qualora le gare vengano aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Provincia espletterà le relative operazioni tramite un Seggio di gara presieduto dal Dirigente responsabile del Servizio Appalti della Provincia o, in caso di sua assenza, dalla P.O. del Servizio, alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante.

- Qualora invece le gare vengano aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Provincia di Mantova espletterà le operazioni di gara che richiedono competenze amministrative tramite il Seggio di gara composto come indicato nel precedente comma, mentre provvederà alla fase di valutazione delle offerte tecniche tramite apposita Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti e dell'art. 283, comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, su indicazione dell'Agenzia. L'Agenzia può richiedere alla Provincia di Indicare un proprio funzionario, competente per materia, quale membro della commissione giudicatrice. La Provincia provvederà alla sua designazione subordinatamente alla disponibilità di personale in relazione ai compiti istituzionali della Provincia stessa.

ART. 4

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente Convenzione diventerà operante e vincolante tra gli enti firmatari a far data dalla sua sottoscrizione.

La durata della Convenzione è annuale, essa si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti, da presentarsi con formale comunicazione entro sessanta giorni dalla scadenza. Essa si intenderà altresì anticipatamente e tacitamente risolta in caso di sopravvenute modifiche normative o disposizioni degli organi competenti ai sensi della legge, che ne rendano di fatto impossibile l'attuazione. D'intesa fra le parti infine essa potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni, ove l'evoluzione della normativa di settore lo rendesse necessario.

L'Agenzia potrà comunque sempre recedere prima della naturale scadenza della convenzione con preavviso di almeno sessanta giorni, fatte salve comunque le procedure in corso di svolgimento.

Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35 della legge 17 dicembre 2012 n. 221; in tutti gli altri casi rimangono a carico dell'Agenzia così come i contributi dovuti all'ANAC.

Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità in oggetto, con l'avvertenza che tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti sottoscrittori solo per finalità istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori, con l'adozione, se e in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nel rispetto della vigente normativa.

Mantova, li _____

PER L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA

IL DIRETTORE

(_____)

PER LA PROVINCIA DI MANTOVA

IL _____

(_____)

Documento informatico firmato digitalmente